

COMUNE DI GABYREGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D'AOSTA**COMMUNE DE GABY**REGION AUTONOME DE LA
VALLEE D'AOSTE**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.8**

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2022 AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 -

L'ANNO duemilaventidue ADDÌ otto DEL MESE DI febbraio ALLE ORE otto E MINUTI trenta IN GABY, NEL PALAZZO MUNICIPALE E NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE, REGOLARMENTE CONVOCATA, SI E' RIUNITA

LA GIUNTA COMUNALE

NELLE PERSONE DEI SIGNORI

Cognome e Nome	Presente
VALERIO Francesco - Sindaco	Sì
PARISIO Massimo Graziano - Vice Sindaco	Sì
BONIN Stefania - Assessore	No
LAZIER Mario Ugo - Assessore	Sì
SIMONI Alessandra - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. LONGIS Marina.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2022 AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 -

Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 23.03.2020 “Approvazione dei criteri per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute collegiali della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19”;

Atteso che la seduta viene gestita in presenza adottando le misure previste dalle disposizioni vigenti in quanto nessuno ha richiesto di utilizzare la modalità in videoconferenza.;

La Giunta comunale

Visto l’art. 23 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54, in materia di Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta;

Vista la L.R. 5 agosto 2014 n. 6, in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

Richiamati:

- l’art. 54 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale “le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”;
- l’art. 151 del D.lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali debbano approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- l’articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Dato atto che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l’adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3 D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione».

Dato atto che la Regione Valle d’Aosta ha competenza primaria in materia di Enti Locali.

Richiamato, in particolare:

- l’art. 117, comma 4, della L.R. 54/1998 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta” che recita: “Dopo l’entrata in vigore dei nuovi statuti comunali, sono abrogate tutte le disposizioni di legge, diverse da quelle contenute nella presente legge, che prevedano espressamente competenze a specifici organi del Comune. Le relative competenze spettano all’organo individuato dallo statuto o, in assenza di espressa disposizione statutaria, alla Giunta comunale o ai dirigenti, nel rispetto del principio della separazione dei poteri.”
- l’art. 21 della medesima legge che elenca i compiti del Consiglio Comunale e in materia di tributi prevede alla lett. f) “istituzione e ordinamento dei tributi” mentre demanda agli Statuti l’eventuale

previsione di poteri in merito a: “g) determinazione delle tariffe di cui alla lettera f); h) determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi;”.

Visto l’art. 6 dello Statuto comunale che individua le “competenze del Consiglio Comunale” e rilevato che lo stesso non prevede l’attribuzione dei poteri di cui sopra al Consiglio e che pertanto rimangono assegnati alla Giunta Comunale in via residuale.

Visto il decreto del 24 dicembre 2021 concernente il “Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali.”;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (21G00256);

Vista la legge regionale n. 35 del 22/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali.”;

Considerato che, ai fini IMU la L. 30 dicembre 2021 n. 234 non ha apportato modifiche all’impianto normativo delineato dalla L. 27 dicembre 2019 n. 160;

Ritenuto confermare le seguenti aliquote in relazione all’IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2022:

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMU	
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all’abitazione principale	Esclusi dall’IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,00 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che il contratto sia registrato e il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato possieda in Italia un solo altro immobile ad uso abitativo, che sia ubicato nello stesso comune e che venga dallo stesso utilizzato come propria abitazione	7,60 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,60 per mille
Aliquota per fabbricati di categoria D	7,60 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	(Esenti dal 1° gennaio 2022)
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	0,00 per mille

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42”;
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo statuto comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 in data 22.11.2021;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU a valere dal 1° gennaio 2020, approvato con deliberazione di Consiglio comunale del 11.08.2020 n. 14, e riservato il suo aggiornamento nei termini di legge;

Atteso che il Segretario comunale, in qualità di responsabile del servizio finanziario, ha espresso il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000-TUEL;

Atteso che il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 49bis, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1. **Richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. **Confermare**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le precedenti aliquote IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2022, di seguito riportati:

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMU	
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,00 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che il contratto sia registrato e il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato possieda in Italia un solo altro immobile ad uso abitativo, che sia ubicato nello stesso comune e che venga dallo stesso utilizzato come propria abitazione	7,60 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,60 per mille
Aliquota per fabbricati di categoria D	7,60 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	(Esenti dal 1° gennaio 2022)
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	0,00 per mille

3. **Confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2022, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.
4. **Trasmettere** copia della presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2021 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, entro il termine del 14 ottobre 2022, sulla

base di quanto disposto dall'articolo 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019.

5. **Pubblicare** la presente all'albo pretorio on line, nell'apposita sezione del Portale unico della Trasparenza e sul sito web istituzionale dell'Ente.
6. **Dare atto** che la presente deliberazione non comporta spese a carico dell'Ente.
7. **Trasmettere** copia del presente atto all'Unité des Communes valdôtaines Walser.

CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE
(**VALERIO Francesco**)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(**LONGIS Marina**)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'incaricato, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il 08/02/2022. E vi rimarrà per 15 giorni consecutivi .

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale di contabilità;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale di contabilità:

FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE – Motivazione:

Il provvedimento non ha rilevanza contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva dal 08/02/2022 a mente dell'art. 52 ter della L.R. 21 gennaio 2003 n.3.

IL SEGRETARIO COMUNALE
